

Note illustrative, indirizzi interpretativi e disposizioni integrative in materia di valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale per il 2006.

(Documento della Commissione dei Garanti)

1. La ricerca universitaria.

Il bando annuale, indetto dal Ministero dell'Università, è rivolto a sollecitare la ricerca universitaria affidandosi al personale docente dell'università sia la scelta dei temi di ricerca che dei partners con i quali svilupparla (partners facenti parte, anch'essi, di regola, ¹ della docenza universitaria).

Quattordici le aree disciplinari tra le quali sono distribuite le risorse disponibili. Il riparto di tali risorse è eseguito assegnando le disponibilità finanziarie dell'anno 2006 secondo percentuali definite avendo riguardo alla media degli importi erogati in ciascuna delle aree predette nell'ultimo triennio.

2. La formula organizzativa per la realizzazione della ricerca.

Il bando 2006, confermando le linee di precedenti procedure, prevede l'assunzione da parte di un docente universitario di ruolo - denominato coordinatore scientifico o nazionale (professore, assistente del ruolo ad esaurimento, ricercatore) -

¹ La nota ministeriale n. 60/06 al punto 4 prevede che "alla ricerca potrà partecipare anche personale extrauniversitario indipendente o dipendente da altri enti" senza aggravio di spesa per i progetti.

della responsabilità globale del progetto con frazionamento, ove occorra, della sua attuazione tra una pluralità di unità operative ² anche appartenenti a diversi atenei. ³

Se più siano le unità operative ad ognuna di esse va assegnato un coordinatore appartenente alla docenza universitaria di ruolo. ⁴

3. Il cofinanziamento ministeriale.

Il Ministero offre sostegno ai progetti presentati mediante il cofinanziamento degli stessi nella percentuale massima del 70%.

Gli ulteriori costi restano a carico dell'Università e delle altre istituzioni, pubbliche e private, disponibili a sostenere quella specifica ricerca con vincolo per l'Università di garantire almeno il 30% della somma all'interno della quale può essere computato, in via forfetaria, l'8% delle spese di carattere generale per la realizzazione del progetto.

² Il numero massimo di unità operative è di cinque. Ciascuna unità deve risultare strettamente integrata alle altre ed offrire "l'apporto di specifiche competenze necessariamente complementari per il raggiungimento degli obiettivi previsti". Se vi è un'unica unità organizzativa la direzione dell'unità e del progetto fanno capo ad un unico coordinatore.

³ Se sono più le Università che presentano insieme un progetto occorre che l'Università proponente esprima - insieme al coordinatore scientifico (o nazionale) - almeno una sua unità operativa chiamata a dare attuazione, sia pure parziale, al progetto.

⁴ E' consentito partecipare ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unità operativa di ricerca con impegno non inferiore a "sei mesi - persona". In applicazione poi della regola dell'alternanza si prevede che la partecipazione a progetti può avvenire solo ad anni alterni. E ciò senza che abbia significato il fatto che il progetto presentato abbia durata annuale o biennale. Non può partecipare come coordinatore chi, nel corso dell'esercizio del bando 2006, verrà collocato a riposo per limiti di età.

4. La domanda di cofinanziamento.

In conformità di una prassi da tempo seguita, anche il bando del 2006 prescrive la presentazione delle domande con le quali si chiedono i finanziamenti dei progetti con mezzi informatici utilizzando una modulistica predefinita.

Si fa carico di rappresentare nella domanda elementi suscettibili di acquisire significato ai fini della valutazione del progetto alla stregua dei criteri enunciati nel bando. [v. art. 3: a) “rilevanza ed originalità della ricerca proposta e capacità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte: fino a punti 35/60; b) qualità scientifica del coordinatore nazionale e delle unità operative coinvolte: fino a punti 15/60; c) grado di realizzabilità del progetto, anche in relazione all’integrazione e complementarietà delle unità operative coinvolte: fino a punti 10/60”].

E’ affidato a chi presenta il progetto l’onere di individuare l’area disciplinare nella quale vuole che il progetto ottenga valutazione: nei casi di progetto interdisciplinare andrà indicata, nel modulo informatico, la percentuale di incidenza del progetto nelle diverse aree e settori disciplinari. Spetta, però, alle responsabili decisioni di chi presenta il progetto - quali che siano le percentuali di incidenza dello stesso nelle aree interessate - decidere in quale area disciplinare si vuole che sia valutato il progetto.

5. Misura del finanziamento.

Fermo il limite invalicabile delle risorse disponibili per ciascuna area disciplinare non risultano posti nel bando, almeno con proposizioni esplicite, limiti massimi da non superare nel finanziamento dei progetti.

Si lascia cogliere, peraltro, l'intendimento di ottenere che i finanziamenti - pur rivolti a premiare l'eccellenza - non facciano confluire ogni risorsa su un numero troppo limitato di iniziative.

Una univoca propensione per una distribuzione "allargata" delle risorse si ricava, ad esempio, da quella clausola del bando (art. 2) nella quale si indica agli interessati, come punto di riferimento per la determinazione dell'entità dei sostegni erogabili, la media dei finanziamenti accordati nel triennio precedente.⁵

Vanno, ovviamente, ridotte d'ufficio richieste di finanziamento che espongano costi esagerati o superflui. Non praticabili, invece, finanziamenti parziali di iniziative inscindibili pur meritevoli di considerazione ma troppo onerose.⁶

6. Gli organismi coinvolti nella valutazione.

6.1. Generalità.

Per l'esame e valutazione dei progetti vengono costituite dal Ministero - secondo le innovative prescrizioni dettate per l'anno 2006 - "sezioni di studio" (una

⁵ Si nega, peraltro, l'ammissione alla procedura di progetti di così modesto importo da non consentire la loro qualificazione come programmi di ricerca di interesse nazionale: progetti con oneri inferiori ai 10mila euro per le aree umanistiche o inferiori ai 30mila euro per le altre aree di ricerca.

⁶ Nella circolare 60/06 a pag. 4 si legge "impegno prioritario del MIUR rimane quello di assicurare ai programmi selezionate risorse complessive *tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati*".

per area disciplinare) a ciascuna delle quali è chiamato a sovrintendere il componente della Commissione di garanzia competente per quell'area (Rappresentante d'area: per più precise indicazioni v. par. 8).

6.2. Sezioni di studio e loro composizione.

Il Ministero ha dato vita - con i provvedimenti in corso - a sezioni di studio la cui composizione resta definita con riguardo al numero dei progetti che ciascuna sezione di studio dovrà esaminare (il numero complessivo dei progetti è di 3200).

Si è, così, provveduto a costituire sezioni composte da cinque esperti nelle aree in cui risultano essere stati presentati meno di 200 progetti; da nove esperti nelle aree con la presenza da 200 a 400 progetti; da undici esperti nelle aree con un numero di progetti superiore a 400 e inferiore a 600 (le sole aree delle scienze biologiche e delle scienze mediche).^{7 8}

6.3. Sezioni di studio e collegi e di valutazione.

Ai fini della scelta dei componenti delle singole sezioni il Ministero si è avvalso, secondo quanto previsto dal bando, del CIVR che ha proceduto alla

⁷ Il numero dei progetti nelle varie aree disciplinari è il seguente:

scienze mediche (596 progetti); scienze biologiche (462); ingegneria industriale e dell'informazione (377); scienze agrarie e veterinarie (264); scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico artistiche (227) scienze fisiche (206); ingegneria civile e architettura (191); scienze economiche e statistiche (181); scienze chimiche (167); scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (155); scienze giuridiche (126); scienze della terra (89); scienze matematiche e informatiche (88) e scienze politiche e sociali (71).

⁸ L'elevazione da dieci a undici del numero dei componenti delle sezioni di studio chiamate a valutare da quattrocento a seicento progetti è stata disposta dal Ministro - in deroga alla originaria previsione del limite massimo di carattere generale di dieci esperti per area - su sollecitazione della Commissione di garanzia preoccupata della inadeguatezza delle forze poste a sua disposizione per le aree di biologia (con 462 progetti) e di medicina (con 596 progetti).

individuazione degli esperti con riferimento alle competenze richieste dalla natura e contenuti dei progetti da esaminare.

Si è ottenuto, in questo modo, di disporre - pur in presenza di aree disciplinari spesso di sconfinata estensione - di cultori delle specifiche discipline nelle quali incidono i progetti o, quanto meno, di studiosi di discipline contigue a quelle interessate dai progetti stessi.

Spetta al Rappresentante d'area procedere, nell'ambito di ciascuna area disciplinare, alla costituzione dei collegi - di tre componenti - chiamati alla valutazione dei progetti presentati.

Il Rappresentante d'area, ai fini della composizione dei collegi, terrà conto delle competenze scientifiche richieste per la valutazione del progetto, tentando, comunque, di ottenere che gli esperti addetti a ciascuna sezione restino coinvolti in un carico di lavoro non dissimile per numero e complessità dei progetti da valutare.⁹

6.4. L'esperto comunitario.

In tutte le sezioni di studio è prevista, nei decreti *in itinere*, la presenza (in conformità di quanto prescritto nel bando) di uno studioso appartenente all'Unione Europea (U.E.).

L'esperto comunitario - individuato anche in questo caso dal CIVR - entra a far parte, ad ogni effetto, delle "forze" che compongono la sezione e va, perciò, inserito

⁹ La necessità di dar vita a commissioni di valutazione costituite da tre componenti si trae sia dal fatto che il bando consente di dar vita a sezioni di studio costituite di tre soli componenti (tutti da impegnare, ovviamente, nelle operazioni valutative) sia dalla necessità di assicurare con una collegialità di eguale struttura un regime di *par condicio* nella valutazione dei progetti riguardanti le varie aree.

nei collegi chiamati alla valutazione dei progetti che incidono negli ambiti di sua competenza (o più vicini ai suoi interessi scientifici).

7. La procedura di valutazione da parte dei collegi e del plenum sezionale.

Il bando vuole, in una prima fase, una valutazione del progetto assegnato al Collegio condotta da ciascuno dei 3 componenti separatamente.¹⁰

Ciò si desume da quella parte del bando nella quale è disposto che i progetti sono resi disponibili in via “telematica” a ciascun componente del collegio e che sono valutati da ognuno di essi con apposita scheda di scrutinio da compilare individualmente (la scheda resta acquisita al sistema “telematico”).

Si vuole ancora che la detta valutazione concerna un progetto anonimo (e, perciò, un elaborato di cui viene occultata, per intanto, la paternità):

In applicazione di questa seconda regola (l’anonimato del progetto) si provvederà a mettere a disposizione dei tre esperti (in via telematica) separatamente le parti del progetto nelle quali non è prevista l’indicazione dei dati personali del coordinatore e dei responsabili di unità (i dati relativi all’originalità della ricerca e all’attitudine della stessa a consentire un significativo avanzamento della scienza: I^a categoria nel bando).¹¹

Non è invece possibile mantenere l’anonimato in relazione alla seconda e terza categoria di dati progettuali dei quali, pure, si riconosce rilevanza ai fini della

¹⁰ L’attività di valutazione va espletata con riservatezza. Dei nomi dei componenti le sezioni di studio dei collegi non va data pubblicità fino alla conclusione dei lavori. (v. nota telematica del 13 aprile 2006).

¹¹ Trattasi dei seguenti punti della parte I del modello domanda: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 Parte II: punto 2.1,2.2,2.2a.

valutazione del progetto (biografie scientifiche del coordinatore e degli altri partecipanti alla ricerca; idoneità dell'organizzazione dei mezzi personali e materiali ad assicurare attuazione al progetto).

Conseguentemente il CINECA metterà a disposizione di ciascuno dei tre esperti, in un primo momento, solo le parti anonime del progetto.

Acquisita in via informatica la valutazione della parte anonima lo stesso CINECA renderà, poi, ostensibili le altre parti progettuali (la seconda e terza categoria di elementi significativi ai fini della valutazione).

Ciascun valutatore - sempre in via informatica - procederà allo scrutinio di tali ulteriori dati relativi, rispettivamente, alle biografie scientifiche del coordinatore nazionale e dei responsabili di unità operative e all'attitudine dell'organizzazione, alla quale si è data vita, di realizzare il progetto stesso.

Ovviamente i profili biografici di cui ora si è detto (le c.d. biografie scientifiche) assumeranno significato non per il loro intrinseco valore ma con riferimento al concreto progetto da realizzare.

L'ampio punteggio riservato a questo riguardo (15/60 punti) non è rivolto, infatti, a premiare curricula di alto prestigio ma a verificare il possesso, nel coordinatore e nei partecipanti al progetto, di un "maturato" di studi ed esperienze scientifiche che consentano di confidare su di un esito positivo della ricerca progettata.

Successivamente alle dette operazioni, condotte separatamente, i componenti di ogni collegio si confronteranno a Roma ai fini dell'espressione, anche a maggioranza,

delle definitive valutazioni sui singoli progetti (la riunione sarà coordinata, senza diritto di voto, dal Rappresentante d'area).

In vista dell'armonizzazione dei giudizi espressi dai vari collegi operanti nell'ambito della stessa sezione, si procederà - sempre sotto il coordinamento del Rappresentante d'area, senza diritto di voto - ad una riunione di tutti i membri della sezione. A tale seduta plenaria resta affidata l'approvazione della graduatoria finale dei progetti assegnati alla sezione.¹²

Sarà cura del Rappresentante d'area, in attuazione dei criteri e indirizzi formulati dalla Commissione di garanzia, comunicare ai valutatori i tempi massimi a loro disposizione per le operazioni valutative individuali.

Sempre il Rappresentante d'area - in conformità degli indirizzi e criteri dalla detta Commissione - provvederà a fissare le giornate (di regola non più di due) nelle quali i componenti di ciascuna sezione dovranno raggiungere Roma per i lavori del collegio e del plenum.

8. Rappresentante d'area.

Il membro della Commissione di garanzia, componente per l'area disciplinare nella quale è chiamata ad operare la sezione di studio, è investito del compito di sovrintendere all'organizzazione della sezione (composizione dei collegi, distribuzione tra gli stessi dei progetti da valutare etc.).

¹² Qualora il risultato della votazione nella sezione plenaria (che è da ritenere un collegio imperfetto) fosse di parità, spetterà alla Commissione di garanzia - sulla base delle motivate argomentazioni trascritte a verbale nella riunione del plenum - assegnare, su proposta del Rappresentante d'area, il punteggio definitivo.

A tali attribuzioni del Rappresentante d'area si aggiungono quelle di vigilanza sul corretto procedere dell'attività dei collegi di valutazione (ad esempio interventi rivolti a verificare l'osservanza dei criteri e delle direttive che regolano le valutazioni individuali e collegiali degli esperti; aderenza dell'attività valutativa degli stessi a linee di comportamento tendenzialmente uniformi nell'ambito della medesima area; rispetto dei termini ecc.).

Competerà al Rappresentante d'area della Commissione di garanzia coordinare (senza diritto di voto) i componenti dei collegi di valutazione e della sezione di studio nel plenum.

Spetterà al Rappresentante d'area fissare - come già ricordato - d'intesa con la Commissione di garanzia e il Ministero, le date per la convocazione a Roma dei componenti la sezione e per le operazioni di competenza dei collegi e del plenum.

Di ogni vicenda concernente la sezione di studio alla quale il Rappresentante della Commissione di garanzia è preposto quest'ultimo dovrà dare pronta e completa notizia alla Commissione di garanzia.

9. La Commissione di garanzia.

La Commissione di garanzia, nella sua collegialità, formulerà al Ministro la proposta finale di finanziamento dei progetti da cofinanziare per ciascuna delle 14 aree.

La Commissione, chiamata a svolgere - anche attraverso i Rappresentanti d'area - l'alta vigilanza sulle attività dei collegi e delle sezioni, potrà anche esplicitare,

con adeguata motivazione, interventi correttivi rivolti a ricondurre a legittimità (e quindi a coerenza dove sussista una discrezionalità malamente gestita) valutazioni inaccettabili dei collegi e delle sezioni di studio.